



COMUNE DI CINTE TESINO *Provincia di Trento*

Verbale di deliberazione n. 18 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BUFFA ANGELO - Sindaco -

BUSANA CESARE

CASATA GINO

CECCATO FERDINANDO

DORIGATO ALESSANDRA

LOCATELLI UGO

MEZZANOTTE ANDREA

MEZZANOTTE MIRCO

MOLINARI GIULIANO

TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

PASQUAZZO LUCA - giustificato -

BIASION MATTIA

Assiste il Segretario Comunale dott. **Zampedri Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Buffa Angelo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 dd. 25/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti al fine di prevenire e contrastare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Visto in particolare l'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, nr. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, nr. 38, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori", prevede che per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Visto che l'Amministrazione comunale di Cinte Tesino intende installare un impianto di videosorveglianza nell'abitato di Cinte Tesino e in alcune zone esterne al centro abitato al fine di assicurare ai cittadini maggiore sicurezza e proteggere gli immobili di proprietà comunale nonché i parchi pubblici da atti di vandalismo e danneggiamento.

Visto che l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale è consentito solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e dev'essere assicurato che il trattamento dei dati raccolti si svolga nel rispetto dei diritti e nei limiti delle libertà fondamentali delle persone.

Visto che, al riguardo, è stato predisposto dall'Ufficio di Segreteria lo schema di Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Cinte Tesino, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità come desunte dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (Regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 nonché dal provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dd. 8 aprile 2010.

Visto altresì il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»*, in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

Visto lo schema di Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Cinte Tesino, composto da n. 14 articoli.

Visto che con apposita deliberazione della Giunta comunale saranno individuate le aree ove installare le telecamere, in base alle esigenze connesse alla tutela della sicurezza e alla protezione del patrimonio comunale.

Vista la nota del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, Segreteria Area 1, dd. 6 marzo 2012, prot. nr. 2012/1063/4288/Area I, in tema di "sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – Direttiva".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Acquisito il parere favorevole preventivamente espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.

Preso atto che non necessita l'espressione del parere di copertura finanziaria e regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta l'assunzione di spesa a carico del bilancio comunale.

A seguito di palese votazione:

con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Cinte Tesino, composto da nr. 14 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il regolamento diverrà esecutivo a tutti gli effetti di legge il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della presente deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale.
3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta a sensi del comma 2 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **31/05/2018** al **10/06/2018** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento



Regolamento
per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza
del Comune di Cinte Tesino

Indice

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 7 - Notificazione

Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 – Diritti dell'interessato

Art. 11 - Tutela

Art. 12 - Provvedimenti attuativi

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Cinte Tesino nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2

Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Sono pertanto escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti indicazioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, circa la presenza di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", il Comune di Cinte Tesino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Cinte Tesino.

Art. 5

Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installate più informative.

Art. 6

Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Cinte Tesino riconosciute e attribuite dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- tutela del patrimonio
- sicurezza urbana
- controllo sul rispetto dei regolamenti comunali e altre disposizioni legislative

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati dei soggetti che operano e transitano nell'area interessata.

Art. 7

Notificazione

1. Il Comune di Cinte Tesino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, legalmente rappresentato dal Sindaco, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 8

Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Comune di Cinte Tesino, legalmente rappresentato dal Sindaco, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

2. Compete al responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle registrazioni.

3. Il responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle normative e dalle disposizioni del Regolamento.

4. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9

Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 10

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa.

Art. 11

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

Art. 12

Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, qualora dall'uso di tali impianti si ricavano immagini e suoni tramite i quali è possibile identificare, in modo diretto o indiretto, le persone.

3. Il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 13

Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale.